



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 12 dicembre 2014

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

CONSIDERATO che il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 e che il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014 è stato colpito da avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno provocato fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, nonché alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive ed agricole, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

CONSIDERATO, altresì, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni e l'isolamento di alcune frazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 2, del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185 ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2014, della somma di 56 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTE le note della Regione Toscana del 31 ottobre e del 4, 17 e 26 novembre 2014;

VISTE le note del Dipartimento della protezione civile del 28 novembre e del 17 dicembre 2014;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 19, 20 e 21 novembre 2014;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in rassegna;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 21.971.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri